



Promemoria sull'unione domestica registrata

Il presente promemoria offre una panoramica sull'unione domestica registrata secondo la legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali; non è vincolante per le autorità all'atto pratico. Fa fede soltanto il testo di legge.

Vista la sua funzione di alta vigilanza, l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) non risponde alle richieste d'informazione da parte di privati. Per informazioni più dettagliate La invitiamo a rivolgersi alle autorità competenti menzionate nel presente promemoria o a un patrocinatore (avvocato, notaio ecc.).

1. Principio

L'unione domestica registrata impegna i partner dello stesso sesso a condurre vita di coppia e ad assumersi insieme le responsabilità che ne derivano. I partner si devono vicendevolmente assistere e rispettare, e provvedono in comune, ciascuno secondo le proprie capacità, al debito mantenimento dell'unione domestica.

2. Condizioni

Per poter costituire un'unione domestica registrata, i partner devono soddisfare le seguenti condizioni previste dalla legge:

- avere compiuto il diciottesimo anno d'età ed essere capaci di discernimento;
- non essere già coniugati nè vincolati da un'unione domestica registrata;
- le persone sotto tutela (interdetti) necessitano del consenso del rappresentante legale;
- non possono essere parenti in linea retta. Nessuno può contrarre l'unione domestica registrata con un fratello, una sorella, suo padre, sua madre, un nonno, una nonna, a prescindere dal fatto che la parentela si fondi su legami di sangue o sia conseguenza di un'adozione;
- almeno uno dei partner è domiciliato in Svizzera o ha la cittadinanza svizzera.

Due partner stranieri domiciliati all'estero non possono costituire un'unione domestica registrata in Svizzera.

3. Preparazione dell'unione domestica

I partner si rivolgono all'Ufficio dello stato civile del domicilio di uno di essi e producono i documenti necessari.

Per i cittadini svizzeri: un certificato di domicilio e un certificato individuale di stato civile (non occorre produrre questo documento se l'interessato è già iscritto nel registro informatizzato dello stato civile; su richiesta, l'ufficiale dello stato civile informa gli interessati in merito ai documenti da presentare).

Per le persone di nazionalità straniera: un certificato di domicilio e documenti probanti relativi alla nascita, al sesso, al cognome, alla filiazione, allo stato civile e alla cittadinanza (non occorre produrre questi documenti se l'interessato è già iscritto nel registro informatizzato dello stato civile; su richiesta, l'ufficio dello stato civile informa le persone interessate in merito ai documenti da presentare).

Dall 1° gennaio 2011 i partner di nazionalità straniera dovranno inoltre provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera prima di poter costituire un'unione domestica registrata.

Per i partner precedentemente coniugati o vincolati da altra unione domestica registrata: sentenza giudiziaria in merito allo scioglimento dell'unione domestica registrata o del matrimonio.

Presso l'Ufficio dello stato civile è possibile ottenere il modulo di domanda in vista della registrazione dell'unione domestica.

Dopo aver compilato (e ritornato) il modulo e prodotto i documenti necessari, i partner devono dichiarare personalmente dinanzi all'ufficiale dello stato civile di soddisfare tutte le condizioni legali del caso.

L'ufficiale dello stato civile esamina la domanda e comunica per iscritto ai richiedenti se l'unione domestica può essere registrata. I dettagli della registrazione vengono convenuti d'intesa con l'ufficio dello stato civile. L'unione domestica va registrata entro i tre mesi successivi alla comunicazione della decisione in merito all'esito positivo della procedura preliminare.

I partner all'estero possono presentare la domanda per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare competente.

4. Costituzione dell'unione domestica registrata

L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione. L'ufficiale rilascia quindi ai partner un certificato di unione domestica registrata.

5. Spese

L'Ufficio dello stato civile riscuote un emolumento per la registrazione dell'unione domestica (procedura preliminare e costituzione del partenariato) e per il rilascio dei documenti.

6. Entrata e soggiorno in Svizzera

Per tutte le questioni legate all'entrata e al soggiorno in Svizzera, Vi invitiamo a contattare le autorità della migrazione (polizia degli stranieri) del vostro Cantone di residenza o la rappresentanza svizzera all'estero.

7. Partenariati fittizi

L'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se uno dei partner manifestamente non intende condurre una vita di coppia, bensì eludere le disposizioni sull'ammissione e il soggiorno degli stranieri.

8. Riconoscimento di un'unione domestica registrata all'estero

La Svizzera riconosce le unioni domestiche costituite e registrate all'estero se conformi ai principi di diritto svizzero.

L'unione è iscritta nel registro dello stato civile se uno dei partner è di nazionalità svizzera o ha il suo domicilio in Svizzera. La domanda di riconoscimento, corredata dei documenti relativi all'unione domestica registrata, va inoltrata alla rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato).

La rappresentanza svizzera verifica l'esattezza dei documenti, li autentica e li traduce, se necessario, in una lingua ufficiale della Svizzera (contro pagamento di un emolumento). Trasmette quindi tali documenti alla competente autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (per gli Svizzeri all'estero: l'autorità del Cantone di origine; per i domiciliati in Svizzera: l'autorità del Cantone di domicilio).

L'autorità cantonale di vigilanza decide in merito al riconoscimento. Se i requisiti necessari sono adempiti, ordina la trascrizione nei registri. Sulla base di tale decisione, l'unione domestica registrata all'estero può quindi essere documentata nel registro dello stato civile.

Un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera come unione domestica registrata.

Il riconoscimento dell'unione domestica conclusa all'estero può richiedere un po' di tempo, alla stregua del rilascio di un'autorizzazione d'entrata o di soggiorno alle persone di nazionalità straniera.

9. Nuovo stato civile

Nei moduli ufficiali e nella corrispondenza con le autorità occorre indicare correttamente lo stato civile. La designazione ufficiale è «in unione domestica registrata», oppure «unione domestica sciolta» in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, di annullamento della stessa, o di decesso del partner.

10. Abitazione comune

Con l'unione domestica registrata, i partner si impegnano a condurre vita di coppia. Stabiliscono di concerto se intendono avere un'abitazione comune o vivere in due o più abitazioni. Nessuno dei due partner può, senza il consenso esplicito dell'altro, alienare l'abitazione o rescindere il contratto di locazione.

11. Effetti dell'unione domestica registrata

a) Effetti personali

Cognome ed attinenza di partner svizzeri

- L'unione registrata non modifica il cognome dei partner né il loro diritto di cittadinanza. Al fine di evidenziare il legame tra di loro, i partner hanno tuttavia la possibilità di far iscrivere nel passaporto (non però nella carta d'identità) il "cognome dell'unione domestica" nella rubrica "complementi ufficiali" (senza trattino tra i due cognomi di famiglia). Questo cognome dell'unione domestica è comunque irrilevante dal punto di vista giuridico.

- I partner stranieri possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler sottoporre il cognome al loro diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sul diritto internazionale privato; LDIP, RS 291). In alcuni Paesi, il diritto nazionale consente ai partner di avere un cognome comune (ad es.: Germania e Paesi scandinavi).

Naturalizzazione di partner stranieri

- A differenza di quanto previsto per il coniuge straniero di una persona svizzera, la legge non prevede la naturalizzazione agevolata per il partner straniero. Comunque il partner di un cittadino svizzero può chiedere la naturalizzazione ordinaria dopo tre anni di unione domestica registrata se ha risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda (art. 15 cpv. 5 della legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera [Legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0]).
- Alle persone straniere in unione domestica registrata si applica quanto segue: l'autorizzazione alla naturalizzazione può essere chiesta soltanto da chi abbia risieduto in Svizzera per dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono l'inoltro della domanda; nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il o la richiedente ha trascorso in Svizzera tra i dieci e i vent'anni compiuti è computato due volte; se la domanda di autorizzazione è presentata congiuntamente dai due partner e soltanto uno dei due adempie tali requisiti, è sufficiente che l'altro risieda in Svizzera da cinque anni, incluso quello precedente la domanda, e che la coppia viva in unione domestica registrata da almeno tre anni; questi termini si applicano anche alla richiedente o al richiedente il cui partner registrato è già stato naturalizzato a titolo individuale (art. 15 cpv. 6 LCit).

b) Effetti economici dell'unione domestica registrata

- Ciascun partner dispone dei propri beni e risponde dei propri debiti individualmente. Tale sistema corrisponde al regime della separazione dei beni previsto dal diritto matrimoniale. Ciascun partner è nondimeno tenuto, se richiesto, a informare l'altro sui propri redditi, la propria sostanza e i propri debiti; il giudice può inoltre obbligare il partner o terze persone a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
- In caso di scioglimento dell'unione domestica registrata, i partner possono accordarsi su regole speciali firmando una convenzione patrimoniale. Possono in particolare convenire che i beni siano divisi secondo il regime della partecipazione agli acquisti. Tale convenzione va stipulata per atto pubblico da un pubblico ufficiale (notaio).
- A fini probatori, ciascun partner può chiedere di stilare, per atto pubblico, un inventario dei rispettivi beni.
- Nel diritto fiscale e successorio, le coppie omosessuali in unione domestica registrata sono equiparate a quelle unite in matrimonio. Se un o una partner decede, il partner superstite è equiparato a una persona vedova per quanto attiene all'AVS e alla previdenza professionale.

12. Comunicazioni

Conviene informare il locatore dell'abitazione comune della costituzione dell'unione domestica registrata, in quanto un'eventuale disdetta è valida soltanto se notificata separatamente a entrambi i partner.

13. Unione domestica registrata e figli

L'adozione e le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono precluse a chi è vincolato da un'unione domestica registrata. La legge non consente neppure l'adozione di eventuali figli del/la partner.

Se uno dei partner ha figli, l'altro è tenuto ad assisterlo in modo appropriato nell'adempimento dei suoi obblighi di mantenimento e può, all'occorrenza (p. es. in caso di malattia o di assenza), rappresentarlo nell'esercizio dell'autorità parentale.

14. Scioglimento dell'unione domestica registrata

I partner possono domandare congiuntamente al giudice lo scioglimento dell'unione domestica registrata. Se i partner vivono separati da almeno un anno, ognuno di essi può chiedere unilateralmente lo scioglimento.

Come in caso di divorzio, le prestazioni di uscita della previdenza professionale sono suddivise tra i partner. Dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento. Se tuttavia durante l'unione domestica registrata una persona ha dovuto limitare la propria attività lucrativa o non ha potuto esercitarne alcuna, può chiedere al partner il versamento di un contributo di mantenimento adeguato fino a quando una nuova attività lucrativa le permetterà di provvedere essa stessa al proprio mantenimento.